

Publicato il 23/11/2018

N. 00244/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00430/2018 REG.RIC.

 l o g o

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2018, proposto da

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo De Gregoriis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Esami per l'abilitazione alla professione di Avvocato - Corte d'Appello dell'Aquila, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, loro domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di non idoneità in sede di valutazione delle prove scritte dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, anno 2017, comunicato all'odierno ricorrente con PEC dell'Ufficio Esame Avvocato del 30.6.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Esami Avvocato Corte Appello L'Aquila e del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'art. 6 dell'avviso per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense pubblicato con decreto del Ministero della Giustizia del 19.7.2017, dispone che *“ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci punti di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato”*;

Rilevato che non si evince dai verbali della commissione esaminatrice, riguardanti la valutazione delle prove del ricorrente, se i commissari hanno reso la dichiarazione prescritta dalla disposizione in esame;

Ritenuto che non appare possibile desumere se tale adempimento sia stato del tutto omesso o ne sia mancata la sola verbalizzazione, in quanto i predetti verbali sono privi anche della sottoscrizione dei commissari che avrebbero dovuto provvedervi;

Ritenuto pertanto, a garanzia dell'anonimato, di dover disporre la ripetizione delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati della prova scritta del ricorrente ad opera di una commissione giudicatrice in composizione diversa da quella che ha espresso il giudizio oggetto di ricorso;

Ritenuto di stabilire a tal fine le seguenti prescrizioni:

a) l'Amministrazione dovrà preliminarmente selezionare le prove di almeno altri dieci candidati che hanno preso parte alla stessa sessione abilitante - selezionati, senza distinzioni, fra coloro che hanno superato la prova e coloro che non l'hanno superata - e provvedere a rendere invisibili su tutti gli elaborati, ivi compresi quelli del ricorrente, sia i voti precedentemente

attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi, sia le eventuali annotazioni su di essi apposte in sede di prima correzione;

b) gli elaborati dovranno essere poi inseriti in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le nuove buste piccole contenenti le generalità di ciascuno dei candidati.

c) le operazioni di correzione seguiranno l'ordine di estrazione a sorte delle buste così confezionate e dovranno essere completate entro venti giorni dalla pubblicazione o notificazione della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima),
accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione;

fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 ottobre 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO